

La riduzione del numero dei parlamentari tra passato e presente*

LUANA LEO**

Sommario

1. La legge costituzionale n. 2 del 1963 ed i successivi tentativi di riduzione del numero dei parlamentari (cenni). – 2. Il testo di legge costituzionale di (sola) riduzione del numero dei parlamentari. – 3. Il rinvio del referendum costituzionale. – 4. Alcuni elementi adottati a sostegno della riforma costituzionale. – 5. Gli effetti “di sistema” della riforma costituzionale. – 6. Conclusioni: riformare, ma con attenzione.

Data della pubblicazione sul sito: 12 ottobre 2020

Suggerimento di citazione

L. LEO, *La riduzione del numero dei parlamentari tra passato e presente*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il contributo è stato pubblicato, previa valutazione, a seguito di una selezione promossa in occasione del seminario telematico *I numeri nelle funzioni del Parlamento. Riduzione dei parlamentari e organizzazione delle Camere* (25-26 giugno 2020) ed è stato presentato nell’ambito della tavola rotonda *Temeraria è l’inerzia? Giovani riflessioni sull’impatto del “taglio” dei parlamentari* (Pisa, 11 settembre 2020).

** Dottoressa in Giurisprudenza nell’Università del Salento. Indirizzo mail: luana.leo@studenti.unisalento.it.

1. La legge costituzionale n. 2 del 1963 ed i successivi tentativi di riduzione del numero dei parlamentari (cenni)

Per prima cosa deve sottolinearsi che l'approvazione della riforma costituzionale sul "taglio" del numero dei parlamentari non costituisce la prima modifica degli art. 56, 57 e 59 Cost. sulla composizione delle Camere, in quanto la loro attuale formulazione è in realtà il prodotto delle correzioni apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1963.

Com'è ormai noto, il testo originario della Costituzione non prevedeva un numero fisso di parlamentari, bensì un rapporto costante tra abitanti ed eletti: in particolare, l'art. 56 disponeva che fosse eletto un deputato su 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti), ed un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazione superiore ai 100.000 abitanti), con un minimo di sei senatori per Regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta alla quale ne spettava uno¹. A causa del notevole aumento demografico registratosi negli anni Cinquanta², si decise di abbandonare il principio della proporzionalità e di stabilire un numero fisso di deputati e di senatori³. Il Parlamento si veniva dunque a comporre di due Camere che avevano, entrambe, un numero fisso di rappresentanti, pari a 630 deputati e 315 senatori. La riforma costituzionale del 1963 prevedeva, altresì, che nessuna Regione potesse avere meno di sette senatori, ad eccezione della Valle d'Aosta e Molise, che ne avrebbero avuto rispettivamente uno e due⁴.

Fin dall'Assemblea costituente, del resto, il dibattito è apparso polarizzarsi fra chi riteneva che una riduzione del numero dei parlamentari non solo avrebbe comportato dei benefici in termini di costi della politica⁵, ma avrebbe prevenuto disordini ed inefficienze⁶ e chi, al contrario, temeva che una diminuzione del numero dei componenti delle camere avrebbe potuto rivelarsi pericoloso e

¹ Nella prima legislatura (1948-1953) i deputati furono 574 e i senatori elettivi 237; nella seconda (1953-1958) i deputati furono 590 e i senatori elettivi 237; nella terza (1958-1963) i deputati furono 596 e i senatori elettivi 246.

² T. MARTINES, *Art. 56-58*, in *Commentario della Costituzione – Le Camere*, Branca G. (a cura di), Tomo I, Zanichelli, Bologna, 1984, p. 43 ss.

³ Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

⁴ Con la revisione costituzionale del 1963 è stato eliminato, parificando a 5 anni la durata in carica delle due Camere, un ulteriore elemento di distinzione (in precedenza, la durata in carica era determinata in 5 anni per la Camera ed in 6 per il Senato).

⁵ T. PERASSI (gruppo repubblicano), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 settembre 1946.

⁶ F.S. NITTI (Gruppo dell'Unione Democratica Nazionale), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 24 settembre 1947, con riguardo al Senato.

reprimere gli strumenti a disposizione delle minoranze⁷. Da parte di questi ultimi, oltre a considerare “fuori luogo” la questione della riduzione dei costi si temeva che tale riforma potesse ingenerare un senso di sfiducia da parte delle masse popolari nei confronti degli organi rappresentativi, veicolando così un animo “antidemocratico”⁸. Nel corso della IX Legislatura, la questione del numero dei parlamentari e di conseguenza la proposta di modifica degli articoli coinvolti divenne oggetto della Relazione finale⁹ stesa dalla c.d. Commissione Bozzi (1983-1985), senza però confluire in un progetto di revisione costituzionale. In tale Relazione, la Commissione sottolineò l’urgenza di attuare una riforma “adeguata alla realtà italiana, nella quale fare i conti con gli schieramenti politici e con la necessità di maggioranze qualificate per portare avanti le modifiche costituzionali ritenute indispensabili”. Una proposta vera e propria¹⁰, invece, venne presentata nel corso della XIII Legislatura (1996-2001) dalla c.d. Commissione bicamerale D’Alema: tale proposta stabiliva un numero di 200 senatori elettivi, mentre per la Camera prevedeva un quadro numerico tra i 400 e i 500, lasciando ad una successiva legge la definizione del numero puntuale¹¹. Nella XIV Legislatura¹² (2001-2006) il Parlamento approvò il disegno di legge costituzionale (A.S. n. 2544-D) presentato dalla maggioranza di centrodestra che prevedeva una Camera composta di 518 deputati ed un Senato di 252 senatori¹³. Nella successiva XV Legislatura (2006-2008) il tema delle riforme istituzionali si riavviò con la c.d. bozza Violante, che contemplava un numero di deputati pari a 512, mentre il Senato avrebbe avuto una composizione mista di secondo grado (fatta eccezione per i 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero) con 186 membri nominati dai

⁷ S. LA ROCCA (gruppo comunista), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 settembre 1946.

⁸ U. TERRACINI (Gruppo comunista), Commissione per la Costituzione, seduta 27 gennaio 1947.

⁹ Cfr.

http://legislature.camera.it/dati/leg09/lavori/stampati/pdf/0161_003001_F003.pdf

¹⁰ Sul tema anche la c.d. Commissione De Mita-Iotti, nel corso della XI legislatura.

¹¹ Si ricordi l’interruzione dei lavori della Commissione prima del passaggio in Assemblea.

¹² In tale scenario, l’approvazione della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, di riforma dell’articolo 48 della Costituzione, estendendo l’esercizio del diritto di voto anche ai cittadini italiani residenti all’estero, comportò l’introduzione della circoscrizione Estero per l’elezione di ambedue le Camere. Alcune critiche sono ravvisabili in G. TARLI BARBIERI, *Il voto degli italiani all’estero: una riforma sbagliata*, in R. D’ALIMONTE, A. CHIARAMONTE (a cura di), *Proporzionale ma non solo: le elezioni politiche del 2006*, Bologna, Il Mulino, 2007, 121 ss.

¹³ Si ricordi che il progetto di riforma venne bocciato dal corpo elettorale col referendum confermativo del 25-26 giugno 2006.

Consiglio regionali e dai Consigli delle autonomie locali¹⁴. Un ulteriore tentativo di riforma costituzionale (A.S. n. 24 e abbinati-A) si ebbe nel corso della XVI Legislatura (2008-2013): tale testo, il cui *iter* parlamentare non fu portato a termine, presentava una composizione della Camera pari a 508 deputati e 250 senatori. Nel giugno 2013, l'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta predispose una Commissione di esperti sulle riforme costituzionali che, quattro mesi dopo, consegnò al Governo una relazione conclusiva che toccava anche il tema della riduzione del numero dei parlamentari¹⁵, riprendendo in parte quanto riportato dalla c.d. bozza Violante¹⁶. Tale proposta divenne parte della successiva riforma costituzionale c.d. Renzi-Boschi (A.C. n. 2613-D) imperniata sul mantenimento della struttura e del numero di membri della Camera e su di un riassetto della composizione del Senato con 95 senatori elettivi di secondo grado¹⁷.

¹⁴ Tale progetto non riuscì a superare neppure la prima lettura alla Camera.

¹⁵ Tale organismo, al quale venivano assegnate funzioni consultive, aveva il compito di formulare proposte di revisione della “Parte Seconda della Costituzione, Titoli I, II, III e V, con riferimento alle materie della forma di Stato, della forma di Governo, dell’assetto bicamerale del Parlamento e delle norme connesse alle predette materie, nonché di riforma della legislazione ordinaria conseguente, con particolare riferimento alla normativa elettorale”. La Commissione era composta da trentacinque membri, nominati dal Presidente del Consiglio, tra esperti di diritto “secondo criteri di autorevolezza e rappresentatività”, ed era presieduta dal Ministro per le Riforme Costituzionali. Sul punto si veda, M. SICLARI, *Prime considerazioni sui metodi ed i contenuti delle riforme costituzionali nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Enrico Letta*, in “Rivista AIC”, n. 2, 2013

¹⁶ Tale proposta prevedeva un numero di deputati pari a 450, mentre il Senato avrebbe avere tra i 150-200 membri.

¹⁷ Sulla riforma costituzionale c.d. Renzi-Boschi e sul relativo referendum si vedano, tra i molti, M. VOLPI, *Referendum e iniziativa popolare: quale riforma?*, in “Costituzionalismo.it”, Fasc. 2, 2016; P. BILANCIA, F. SCUTO, *La riforma costituzionale: tra superamento del bicameralismo paritario e riordino delle competenze Stato Regioni*, in Centro Studi sul Federalismo, 2015; G. GUERRA, *La procedura di revisione della Costituzione e il ruolo del referendum: riflessioni sul metodo*, in “Osservatorio AIC”, Fasc. 3, 2016; V. CASAMASSIMA, *La riforma costituzionale Renzi-Boschi e il ruolo dei Regolamenti Parlamentari. Notazione critiche su alcuni profili rilevanti*, in *Rivista AIC*, n. 4/2016; P. CIARLO, *Osservazioni a prima lettura sul disegno Renzi-Boschi di revisione costituzionale*, in “Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, Fasc. 9, 2014; M. CAVINO, L. CONTE, L. IMARISIO, S. SICARDI, G. SOBRINO, C. TRIPODINA, *La riforma respinta (2014-2016). Riflessione sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi*, Bologna, Il Mulino, 2017; M. VILLONE, *La riforma Renzi-Boschi: Governo forte, Costituzione debole*, in “Costituzionalismo.it”, Fasc. 1, 2016; M. MANDATO, *La riforma che verrà. Conseguenze, criticità e auspici all'indomani del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Brevi*

Sottoposta a *referendum* costituzionale (4 dicembre 2016), anche tale proposta di legge non incontrò il favore della volontà popolare come espressa in sede referendaria, lasciando così in *stand-by* – ma animato nel dibattito politico - il tema di una riduzione del numero dei parlamentari. Alla luce della ricostruzione brevemente delineata circa le riforme costituzionali, appare possibile rinvenire la prima differenza tra le riforme appena richiamate e quella del 2020: quest'ultima prevede un numero inferiore di parlamentari (pari a 600, oltre ai Senatori a vita e di diritto).

2. Il testo di legge costituzionale di (sola) riduzione del numero dei parlamentari

Il tema del “taglio” del numero dei parlamentari torna sulla scena nel corso dell'attuale XVIII Legislatura, il 12 luglio 2018, con l'audizione da parte delle Commissioni Affari Costituzionali congiunte di Camera e Senato del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, chiamato a riferire circa le linee programmatiche della sua azione di governo. La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, che pare rientrare bene nell'assetto proposto dalla maggioranza sostenitrice del Governo Conte I¹⁸, viene approvata¹⁹, ai sensi dell'art. 138 comma 1 Cost., in doppia lettura da entrambe le Camere a maggioranza assoluta. Tuttavia, in ragione del mancato raggiungimento, nella seconda deliberazione, della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di una delle due Camere, la proposta di legge costituzionale non è stata subito promulgata, ma è stata pubblicata²⁰ ai fini della decorrenza del termine per proporre il referendum confermativo, che è stato poi richiesto da un numero di senatori superiore ad un quinto del numero dei componenti della loro assemblea²¹. Il testo di legge costituzionale prevede, all'art. 1, la riduzione del numero dei Deputati da 630 a 400, inclusi i deputati nominati nella Circostrizione Estero che calano da 12 a 8

considerazioni a partire da alcuni Volumi riguardanti il d.d.l. di revisione costituzionale Renzi-Boschi, in “Nomos”, Fasc. 3, 2016.

¹⁸ Si tratta delle c.d. “microriforme”, ossia riforme limitate e precise del testo. Sul tema si veda, tra i più recenti, A. CERRI, *Osservazioni sui progetti di riforma costituzionale patrocinati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento*, in “Astrid Rassegna”, n. 14, 2018.

¹⁹ Si ricordi che la riduzione del numero dei parlamentari, il cui *iter* prese avvio al Senato il 10 ottobre 2018, venne proposta al Parlamento attraverso tre distinte iniziative legislative parlamentari: A.S. n. 214, a prima firma del sen. Gaetano Quagliariello; A.S. n. 515, a firma dei senatori Roberto Calderoli e Gianluca Perilli; e A.S. n. 805 a firma dei senatori Stefano Patuanelli e Massimiliano Romeo.

²⁰ G.U., Serie Generale, 12 ottobre 2019

²¹ Ai sensi dell'art. 138 comma 2.

(art. 56 Cost.) e, all'art. 2, il "taglio" dei Senatori da 315 a 200, con i Senatori eletti nella circoscrizione Estero che scendono da sei a quattro. La riduzione integrale dei Senatori incide sulla riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione (da sette a tre) senza aggiornare la rappresentanza senatoriale del Molise (2 senatori) e della Valle d'Aosta (1 senatore). L'art. 3, altresì, puntualizza che "il numero complessivo di senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque", mettendo fine alla questione interpretativa se cinque fosse il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica o se ne spettasse la nomina di cinque a ciascun Presidente della Repubblica. Infine, l'art. 4 fissa l'entrata in vigore della riforma a partire dalla prossima legislatura, cioè a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Contestualmente all'*iter* del disegno di legge di riforma costituzionale, il Parlamento ha approvato la legge 27 maggio 2019 n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari"²², che da un lato contiene (artt. 1 e 2) disposizioni volte a rendere direttamente applicabile, a prescindere dal numero dei parlamentari, l'attuale legge elettorale²³, comunemente nota come *Rosatellum*, attraverso la sostituzione di ogni cifra numerica fissa con l'equivalente in termini frazionari, e dall'altro (art. 3) conferisce al Governo – in anticipo e sotto condizione appunto della modifica del numero dei parlamentari²⁴ – una delega, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, ai fini della ridefinizione dei collegi per l'elezione delle Camere²⁵.

²² La legge trae origine dalla proposta di iniziativa parlamentare A.S. n. 881, a prima firma del sen. Gianluca Perilli.

²³ Cfr. decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, *Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*, in G.U. Serie Generale n. 295 del 19-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 58.

²⁴ La legge n. 51 del 2019, art. 3, statuisce: "Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere...".

²⁵ Per un approfondimento, si veda F. CLEMENTI, *Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre "less is more"*, in "Osservatorio sulle fonti", Fasc. 19, 2019, pp. 11-15.

3. Il rinvio del referendum costituzionale

L'emergenza sanitaria del 2020 ha imposto l'adozione di misure restrittive²⁶ inedite in settantadue anni di storia repubblicana, costringendo il Consiglio dei ministri, dapprima, a revocare il decreto presidenziale del 28 gennaio 2020 di indizione del *referendum* costituzionale (con il d.p.r. del 5 marzo 2020) e, poi, a disporre una deroga alla legge sulla disciplina in materia di *referendum* con l'art. 81 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18²⁷ che posticipa il termine entro il quale indire il *referendum* sulla legge costituzionale inerente alla riduzione del numero dei parlamentari a duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha approvato. Il rinvio del *referendum* costituzionale ha peraltro comportato un problema di abbinamento e, in particolare, di accorpamento con le elezioni amministrative e regionali, data la mancanza di un esplicito divieto (a differenza di quanto previsto, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352/1970 per i *referendum* abrogativi limitatamente alle elezioni politiche nazionali)²⁸. Appare dunque particolarmente importante cogliere l'occasione anche per ragionare con maggior accortezza sul ruolo del Parlamento e sugli effetti della riduzione sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere²⁹.

4. Alcuni elementi addotti a sostegno della riforma costituzionale

La riforma intende conseguire due vittorie: “favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini” e “ottenere concreti risultati in termini di spesa (nonché ridurre il costo della politica)”³⁰. Da parte dei sostenitori della stessa si sostiene che un organo legislativo dai numeri più contenuti dovrebbe risultare più efficiente ed

²⁶ A partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

²⁷ Recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

²⁸ Per un approfondimento si veda M. PLUTINO, *Esiste un divieto di accorpamento, e in generale di abbinamento, dei referendum costituzionali alle elezioni?*, in “Nomos – Le attualità nel Diritto”, Fasc. 1, 2020.

²⁹ Sulla gestione del procedimento elettorale durante l'emergenza sanitaria, si veda V. DE SANTIS, *Il voto in tempo di emergenza. Il rinvio del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari*, in “Osservatorio AIC”, Fasc. 3, 2020.

³⁰ Relazione di accompagnamento della Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori D'Uva, Molinari, Spadoni, n. 1172, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori.

efficace³¹. Tuttavia, appare evidente come detta considerazione potrebbe trovare concretizzazione solo nel caso in cui efficienza ed efficacia discendano da un effettivo miglioramento nella selezione della stessa classe politica, segnatamente parlamentare³². Se su di un incremento di funzionalità ed efficienza delle Camere le perplessità non mancano, da parte dei promotori si è posta l'enfasi su come possa trattarsi del "più grande taglio ai costi della politica di sempre"³³. In realtà, il risparmio di spesa risulta assai contenuto se rapportato al complessivo bilancio dello Stato. Tralasciando il dato numerico, agli occhi dell'opinione pubblica, il "taglio" del numero dei parlamentari assolverebbe piuttosto un compito di maggior rilievo, quello di "castigare" la classe politica³⁴, anche senza tenere in dovuto conto le conseguenze sulla democrazia parlamentare rappresentativa.

5. Gli effetti "di sistema" della riforma costituzionale

La riduzione del numero dei parlamentari è, senza alcun dubbio, destinata a portare con sé effetti sistemici così consistenti da incidere sull'organizzazione ed il funzionamento dei lavori delle Camere. Sotto il primo profilo, il problema principale attiene alla composizione delle commissioni parlamentari permanenti.

³¹ In dottrina, vi è chi sostiene che "la drastica riduzione del numero dei componenti è destinata a generare una maggiore efficienza e dunque, potenzialmente, maggiore prestigio dei due rami del Parlamento e un ruolo rafforzato di quest'ultimo" (si veda, C. FUSARO, *Nota scritta nell'ambito delle audizioni in Ufficio di Presidenza, in relazione all'esame in sede referente dei ddl cost. n. 214 e conn. (riduzione del numero dei parlamentari)*, in "Astrid Rassegna", 2018). Altri, invece, ritengono che "la riduzione del numero dei parlamentari sarà in grado di aumentare capacità di incidenza, autonomia e prestigio di ciascuno di essi e conseguentemente accrescere funzionalità, efficienza di ciascuna Camera nel suo complesso" (si veda, G. DI PLINIO, *Un adeguamento della costituzione formale alla costituzione materiale. Il "taglio" del numero dei parlamentari, in dieci mosse*, in "Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", Fasc. 7, 2019).

³² In particolare, la proposta viene presentata come "un atto esemplare per dare dignità alla politica; un'autoriforma coerente con i sacrifici che troppo spesso sono stati richiesti, se non imposti, agli italiani; un punto netto e di svolta, dopo fiumi di inchiostro su libri e giornali, che hanno più volte raccontato dell'inerzia della politica e della sua incapacità di cambiare se stessa, prima ancora che il Paese" (G. BRESCIA, Relatore, *Discussione sulla proposta di legge costituzionale: S.214-515-805-B - D'iniziativa dei senatori: Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*, 7 ottobre 2019).

³³ R. FRACCARO, *Riduzione parlamentari: con meno senatori e deputati, più risparmio e più efficienza*, in "ilblogdellestelle", 5 ottobre 2019.

³⁴ Come sottolinea con preoccupazione P. CARROZZA, *È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la riduzione del numero dei parlamentari*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", Fasc. 2, 2019, p. 88.

In particolare, “l’abbattimento” del numero dei parlamentari si riflette inevitabilmente in una drastica riduzione del numero dei loro componenti³⁵. I parlamentari, in particolare dei gruppi minoritari, sarebbero tenuti a partecipare ad un numero più elevato di commissioni, rendendo così ancor di più problematica l’organizzazione dei lavori parlamentari nell’ipotesi di sedute parallele delle commissioni³⁶. Sotto il profilo del funzionamento delle Camere, occorre qui riprendere la previsione secondo cui la riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una flessione dei tempi di discussione, con conseguente maggiore efficienza e funzionalità delle attività parlamentari. In rapporto a tale considerazione, trovano però spazio due osservazioni. Anzitutto, appare del tutto apodittico affermare che i tempi di discussione possano dipendere dal numero dei parlamentari³⁷. In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che, nelle discussioni in assemblea, si assiste solitamente alla presa di posizione del c.d. “oratore di gruppo”, quale rappresentante qualificato del gruppo stesso³⁸. Occorre cioè tener conto che, oltre alla struttura, anche il funzionamento delle Camere è predisposto per “gruppi”³⁹, al fine di svolgere in modo i relativi lavori. Il “taglio” del numero dei parlamentari intacca, altresì, ulteriori meccanismi costituzionali e istituzionali. La riforma costituzionale *in itinere* appare invece tutt’altro che

³⁵ Si tenga conto del fatto che, ai giorni nostri, le quattordici commissioni parlamentari sono composte da 42-47 membri alla Camera e da 21-26 membri al Senato. Con la soppressione del numero dei parlamentari, si avrebbero commissioni permanenti composte da 26-30 membri alla Camera e 13-16 membri al Senato.

³⁶ Per evitare tale conseguenza, si dovrebbe piuttosto procedere alla riduzione, previo accorpamento, delle attuali commissioni (in tal senso, A. MANNINO, S. CURRERI, *Diritto parlamentare*, FrancoAngeli, Milano, 2019, p. 119). Sulla possibilità che uno stesso parlamentare faccia parte di più commissioni, si veda S. CURRERI, *Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull’organizzazione e sul funzionamento delle Camere*, in “Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, Fasc. 10, 2020.

³⁷ In realtà, lo “smantellamento” del numero dei parlamentari prolungherebbe la durata delle discussioni, a causa dell’aumento del carico di lavoro.

³⁸ Per un approfondimento sul ruolo assunto dal cd. oratore di gruppo, si veda A. CIANCIO, *I gruppi parlamentari: studio intorno a una manifestazione del pluralismo*, Giuffrè, 2008, p. 168.

³⁹ Per un approfondimento sui gruppi parlamentari, si veda T. GROPPI, A. SIMONCINI, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 252; S. CURRERI, *Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici: un rapporto da ripensare*, in “Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, Fasc. 13, 2018; T. GIUPPONI, *La nuova disciplina dei gruppi parlamentari tra autonomia contabile e autodichia*, in A. RUGGERI (a cura di), *Scritti in Onore di Gaetano Silvestri*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 1114-1131; R. BIN, *Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti*, in S. MERLINI (a cura di), *La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti*, Firenze, 2009.

punitiva nei confronti dei senatori a vita: il loro peso politico, infatti, aumenterebbe in relazione alla ridotta composizione del Senato. Al fine di evitare ambiguità interpretative, come già in precedenza sottolineato, il testo della legge costituzionale *de qua* precisa però che il numero sancito in Costituzione concerne il numero massimo dei senatori a vita di nomina presidenziale e non il numero dei senatori che ciascun Presidente della Repubblica può nominare⁴⁰. Dalla riduzione del numero dei parlamentari discende una variazione anche nell'assemblea degli elettori del Presidente della Repubblica che diviene di 600 parlamentari (oltre ai senatori a vita), ai quali devono aggiungersi i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ogni Regione e un solo delegato per la Valle d'Aosta)⁴¹. Ciò comporta aritmeticamente un potenziamento della componente espressa dai Consigli regionali (dal 5,7% all'8,8%) sul totale degli aventi diritto nell'elezione del Capo dello Stato⁴².

6. Conclusioni: riformare, ma con attenzione

Anche al di là delle perplessità sollevate dalla dottrina circa una possibile incostituzionalità della stessa riforma⁴³, a giudizio di chi scrive dietro di essa si celano molteplici rischi. Come si è detto, sotto il profilo dell'organizzazione delle Camere particolare attenzione deve essere riposta in ordine agli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sulle commissioni permanenti. Al fine di prevenire le conseguenze sopra menzionate, una valida soluzione potrebbe ravvisarsi nell'accorpamento o fusione delle attuali quattordici commissioni parlamentari. Ovviamente, tale opzione non risulta priva di rischi. Un accorpamento delle commissioni, infatti, incrementerebbe la mole di lavoro del

⁴⁰ Sul punto, A. PATRONI GRIFFI, *La riduzione del numero dei parlamentari: uno specchio per le allodole?*, in "Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", Fasc. 10, 2020: "L'eventuale nomina di cinque senatori da parte di ciascun Presidente della Repubblica comporterebbe di fatto una torsione presidenzialista, consentendo una sorta di "partito del Presidente", che ben potrebbe essere decisivo per lo stesso Governo, in uno scenario di bicameralismo paritario".

⁴¹ Escludendo i senatori a vita, le maggioranze richieste dall'art. 83 Cost. sarebbero così rideterminate: 439 voti per i primi tre scrutini (due terzi dell'Assemblea); 330 voti per il quarto (maggioranza assoluta).

⁴² Su di una possibile riduzione da 3 a 2 dei delegati regionali, tale da ristabilire la proporzione prevista dal Costituente tra le due componenti del collegio presidenziale, si veda G. CERRINA FERONI, *Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle leggi elettorali (audizione presso la Commissione I Affari Costituzionali)*, in "Osservatorio AIC", Fasc. 3, 2019, p. 7.

⁴³ Sul tema si veda P. COSTANZO, *Quando i numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della riduzione dei parlamentari*, in "Consulta Online", Fasc. 1, 2020.

singolo componente, tale da rendere inevitabile un aumento dei componenti. Del resto, l'appartenenza di ogni parlamentare a più di una commissione determinerebbe verosimilmente conseguenze anche in termini di organizzazione del tempo e della logistica parlamentare. A tal proposito, vi è chi in dottrina, prendendo spunto da talune esperienze comparate, avanza l'ipotesi di una scissione tra commissioni permanenti – per così dire – di “serie A” (con una appartenenza tendenzialmente a tempo pieno) e commissioni permanenti di “serie B” (*part-time*); e a queste si accostano giunte, comitati e organi bicamerali (tutti *part-time* per definizione)⁴⁴. Si evidenzia dunque, anche a questo proposito, come una simile modifica del testo costituzionale incida non soltanto sotto il mero profilo dell'organizzazione e del funzionamento delle Camere, ma sia in grado di dispiegare effetti rilevanti sull'intero funzionamento delle Assemblee, sedi primarie della democrazia rappresentativa.

⁴⁴ Per N. LUPO, *Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere*, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, n. 3, 2020, p. 338, qualche esempio può forse essere tratto anche da alcuni consigli regionali che conoscono la “*multiple membership*”.